



STATUTO

"SQUADRA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CASTELNUOVO DEL GARDA"

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'Associazione denominata "SQUADRA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CASTELNUOVO DEL GARDA", (di seguito "*Associazione*"), una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), farà uso della sua denominazione, comprensiva dell'acronimo "ODV" o della locuzione "Organizzazione Di Volontariato", negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. L'Associazione ha sede legale e della attività nel Comune di Castelnuovo del Garda – Via Galileo Galilei n.20 - e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'autorità competente ai sensi della normativa vigente.

ART. 2 - FINALITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione nel perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, intende operare senza scopo di lucro soggettivo nel settore della protezione civile, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile).
3. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone concretamente di:
 - a. contribuire alla protezione della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni derivanti da eventi calamitosi, naturali o connessi all'attività dell'uomo, operando in raccordo con il Sistema Nazionale di Protezione Civile e con le autorità locali competenti;
 - b. promuovere e diffondere nella comunità la cultura della prevenzione, della preparazione alle emergenze e della protezione civile, con particolare attenzione alle fasce giovanili della popolazione;
 - c. formare, aggiornare e mantenere in efficienza i propri volontari, affinché siano in grado di operare con competenza e tempestività nelle situazioni di rischio e di emergenza;

- 
- d. supportare il Sindaco e le autorità locali nell'esercizio delle funzioni di protezione civile sul territorio, contribuendo alla pianificazione, alla prevenzione e alla gestione delle emergenze;
 - e. tutelare i beni culturali e ambientali del territorio in caso di rischio o evento calamitoso;
 - f. valorizzare il volontariato come espressione autentica di solidarietà, partecipazione civica e coesione sociale, promuovendone la cultura presso la comunità locale.
4. L'Associazione potrà inoltre operare in collaborazione con altri enti oppure sostenere attività promosse da terzi, purché coerenti e compatibili con le finalità da essa perseguite.

Art. 3 – Attività

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, riconducibili:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199));
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 2. Ferma restando l'operatività nel contesto delle attività di interesse generale di cui al precedente comma, l'Associazione svolge, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:
- 

- studio, mappatura e monitoraggio dei rischi del territorio, con particolare riferimento al rischio idrogeologico e sismico, nonché informazione e sensibilizzazione della popolazione sui rischi locali;
- supporto al Sindaco quale primo presidio sul territorio e collaborazione all'aggiornamento e alla divulgazione del piano di protezione civile comunale;
- interventi di primo soccorso, assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e allestimento di aree di prima accoglienza;
- attività volte a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite da eventi calamitosi, in raccordo con le autorità competenti;
- gestione dei servizi di telecomunicazione in emergenza e supporto logistico agli enti locali;
- organizzazione di esercitazioni e corsi di formazione per i propri volontari, finalizzati al mantenimento e all'aggiornamento delle competenze operative;
- realizzazione di progetti educativi rivolti alle scuole del territorio e iniziative formative extrascolastiche, finalizzati alla diffusione della cultura della protezione civile e della prevenzione dei rischi;
- organizzazione di campi estivi per ragazzi e iniziative rivolte ai giovani, finalizzate alla promozione del volontariato di protezione civile e dei valori di solidarietà e partecipazione civica;
- assistenza alla popolazione durante manifestazioni pubbliche che comportano un elevato afflusso di persone, inclusa la gestione dei flussi e il presidio delle vie di fuga;
- tutela dei beni culturali e salvaguardia dell'ambiente in situazioni di rischio o emergenza;
- organizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione, tra cui la festa della sicurezza e la partecipazione ad eventi pubblici, finalizzati alla diffusione della cultura della protezione civile nella comunità.

3. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente co. 1, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e dal D.M. ad esso connesso. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare l'eventuale svolgimento di tali attività diverse e documentare in bilancio il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 6, del citato decreto legislativo.

1. L'Associazione può, altresì, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 4 - ASSOCIATI

1. Possono essere associati le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a osservarne Statuto e Regolamenti, pronte a collaborare, per quanto nelle loro possibilità, al perseguimento delle finalità associative.
2. Ai fini dell'adesione all'Associazione, la persona che ne ha desiderio, presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione o il rigetto, motivando in caso di diniego entro 60 giorni e dandone comunicazione all'interessato. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione e con le attività di interesse generale svolte.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare uno dei propri componenti all'istruttoria delle domande di ammissione. Il consigliere delegato è nominato con delibera del Comitato Direttivo e deve accettare espressamente l'incarico.
4. Il consigliere delegato, verificata la completezza e la regolarità formale della domanda, la sussistenza dei requisiti statutari e l'avvenuto pagamento della quota associativa, dispone l'iscrizione nel libro degli associati. Con l'iscrizione, l'interessato acquisisce la qualifica di associato con efficacia immediata. Alla prima riunione del Consiglio Direttivo il consigliere delegato riferisce in merito alle domande istruite ed accettate.
5. In caso di mancata accettazione, il Consigliere delegato deve portare senza indugio in Consiglio la richiesta e le motivazioni della mancata accettazione. Il consiglio Direttivo, entro 60 giorni deve pronunciarsi in merito e comunicare all'interessato le motivazioni della mancata accettazione.
6. In caso di rigetto l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide sul ricorso nella prima seduta utile e possibilmente entro 60 giorni.
7. L'ammissione all'Associazione comporta l'iscrizione dell'associato nel Libro degli associati. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere per un periodo temporaneo. L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, e con data certa, al Consiglio Direttivo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. L'operato dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed in via straordinaria anche con eventuali contributi volontari finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
4. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito fa venir meno il diritto ad esprimere il proprio voto in Assemblea e a presentare la propria candidatura agli organi sociali. Decorso un anno dal mancato rinnovo il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto l'associato e lo annota nel libro associati.
5. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
6. In particolare, ciascun associato, se in regola con il versamento della quota sociale, ha il diritto di:
 - a) partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto, direttamente o per delega ove prevista, e presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) recedere dall'Associazione in qualsiasi momento;
 - f) esaminare i libri sociali estraendone eventuale copia a proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
7. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, in generale, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità sociali dell'Associazione;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.



ART. 6 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o decadenza.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione e diviene effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, fermo restando che permangono in capo all'associato obblighi eventualmente assunti dallo stesso nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa con deliberazione del Consiglio Direttivo, e così anche in caso di morosità in ordine alla quota sociale decorso un anno dal mancato rinnovo.
4. La deliberazione del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 7 - VOLONTARI, ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E PERSONE RETRIBUITE

1. I volontari, se presenti, e comunque associati, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione assicura i propri volontari non occasionali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. Al volontario possono essere rimborsate unicamente le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. Ai lavoratori negli Enti del Terzo Settore si applicano, tra le altre specifiche disposizioni, le indicazioni contenute nell'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
 - d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. n. 117/2017 o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo ove pertinente.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 c.c. (lettera c e d del presente statuto), non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale la cui scadenza, di norma, è fissata dal Consiglio Direttivo. Le assemblee degli associati sono Ordinarie e Straordinarie. Hanno diritto al voto gli associati, in regola, iscritti da almeno 3 (tre) mesi.
2. Ciascun associato che si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, può quindi:
 - a) Intervenire personalmente o per delega nelle Assemblee Ordinarie ed esprimere il suo voto;
 - b) Intervenire personalmente o per delega nelle Assemblee Straordinarie.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro associato, purché in regola con il versamento della quota associativa, mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a tre deleghe per associato



delegato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo (per le delibere inerenti l'approvazione del bilancio) e, se presenti, degli Organi di controllo e revisione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga utile e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.
4. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata:
 - a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, che deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

5. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente mediante convocazione, effettuata per posta, o mail, o con qualunque mezzo che ne consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea e, in caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 giorni. Deve contenere il luogo di svolgimento (o le modalità di partecipazione a distanza, se previste), la data e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. A giudizio di chi convoca l'Assemblea, e con l'obbligo di precisarlo nell'avviso di convocazione, la stessa può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, qualora le circostanze ne suggeriscano l'opportunità e sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente anche da parte del Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa



verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione restano valide.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, di norma il Segretario dell'Ente, ma in caso di sua assenza da altro associato chiamato in seduta alla funzione dal Presidente. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, il cui numero può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 7 su motivata proposta del Consiglio Direttivo riportata nell'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea che delibererà al riguardo prima di procedere all'elezione degli stessi;
- b) approvare il bilancio consuntivo di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo qualora lo stesso ritenga opportuno redigerlo;
- d) approvare l'eventuale bilancio sociale, se tenuta ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione espressi dal Consiglio Direttivo;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e, se non demandati alla diretta approvazione del Consiglio, sugli altri regolamenti predisposti dallo stesso per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 117/2017, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

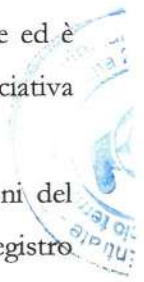
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in persona, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci .

ione Prov
di Verco



- 
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
 4. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
 5. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno i 2/3 degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. in ogni caso, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).
 7. I verbali assembleari sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

- 
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo ed amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea, tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale e soci da almeno tre mesi.
 2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
 4. Il numero di consiglieri può variare da 5 a 7, secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria come disciplinato all'articolo 10 del presente statuto, nella seduta convocata per l'elezione e prima dell'inizio delle votazioni. Vengono eletti gli Associati che hanno riportato, nell'ordine, il maggior numero di voti, e a parità di voti il più anziano di età. Si conserva la graduatoria degli Associati votati ma non eletti, che sarà utilizzata in caso di eventuali successive surroghe di posti vacanti. La durata in carica dei consiglieri subentrati coincide sempre con quella degli altri consiglieri in essere. Il Consiglio Direttivo nella prima

seduta utile prende atto della intervenuta surroga. Se il numero dei consiglieri scende sotto la metà più uno dei posti in Consiglio non può operare e il Presidente uscente deve procedere entro 30 giorni massimo a convocare l'Assemblea per l'elezione dei consiglieri del nuovo Consiglio direttivo.

5. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni
6. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati.
7. I consiglieri durano in carica fino all'approvazione del bilancio riferito al terzo anno di mandato e sono rieleggibili. Di norma, prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il vecchio Consiglio decade con l'elezione del nuovo.

ART. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, ove ne ricorrano le condizioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) nominare il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario dell'Associazione;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) fermo restando quanto previsto al precedente art. 10, co. 1, lett. h), redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare e la scadenza per il rinnovo nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 9, comma 1, del presente statuto;
 - i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine sopra stabilito;
 - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k) ratificare i provvedimenti di competenza consiliare, adottati d'urgenza dal Presidente o eventualmente respingerli con motivazione;





- l) curare, tramite il Segretario, la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni e, in generale, tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, che non siano di competenza di altro organo associativo.
2. Il Consiglio Direttivo può delegare anche in via continuativa e fino a revoca ad uno o più dei suoi membri parte dei suoi poteri.
 3. Il Consiglio Direttivo conferisce al Segretario dell'Associazione i compiti come dettagliato al successivo art. 15.
 4. Le funzioni dei Consiglieri sono gratuite.



ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE E REGOLE DI FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere al più presto alla convocazione del Consiglio Direttivo, che deve riunirsi preferibilmente entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve riunirsi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.
3. La convocazione, in via generale, deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico atto a dare contezza della ricezione almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si effettuano con voto palese, vincolando l'uso della scheda segreta per le votazioni che riguardano le persone.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente chiamato ad inizio seduta. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

- 
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
 2. Il Presidente dell'Associazione è eletto all'interno del Consiglio Direttivo.
 3. La carica di Presidente si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
 4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima seduta utile;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
 5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART. 15 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario cura e sottoscrive la verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio e coadiuva il Consiglio ed il Presidente nelle attività esecutive necessarie ed opportune per l'amministrazione ed il miglior funzionamento dell'Associazione.



A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Segretario cura la tenuta del libro degli associati e di tutti i restanti libri sociali compreso il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, il libro dei volontari non occasionali. Il segretario è delegato ad operare sui conti intestati all'associazione.

2. In caso di assenza o impedimento, il Segretario è di norma sostituito da altra persona, anche esterna al consiglio, individuata dal Consiglio stesso o dal Presidente.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

1. Al superamento dei limiti fissati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea degli associati nomina l'Organo di controllo in composizione monocratica.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del cod. civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del medesimo codice.
3. L'Organo di Controllo esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale, se redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
4. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può, però, essere anche attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea degli Associati, nel caso, provvede alla nomina.

ART. 17 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e, se istituiti, di eventuali altri organi sociali;
 - e) il registro dei volontari;
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e e) sono tenuti a cura del Segretario. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo al quale si riferiscono.

ART. 18 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

- b) dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata ad incremento del patrimonio;
 - c) dall'avanzo di gestione dell'esercizio;
 - d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale ed, ove svolte, diverse;
 - g) ogni altra entrata in linea con le disposizioni di legge.



ART. 19 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto e depositato in conformità del D.M. di cui all'art. 13, co. 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. L'Associazione, in caso di superamento del limite di cui di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, redige il bilancio sociale ai sensi ed alle condizioni di cui alla norma richiamata, e secondo le Linee Guida adottate con D.M., lo pubblica nel proprio sito internet e lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 21 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina anche il liquidatore.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

2. Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, del codice civile nonché di ogni altra legge vigente, in quanto applicabile.

Castelnuovo del Garda, 14/05/2026

IL PRESIDENTE
Mattia Squarzon



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Roberto Oliosi

